

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORI
ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

CLAUDIO CONSOLO
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

GIUSEPPE CORASANITI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

ENRICO DE MITA
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

MAURIZIO LOGOZZO
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. MILANO

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MELIS
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**SEBASTIANO MAURIZIO
MESSINA**
UNIVERSITÀ DI VERONA

FRANCO RANDAZZO
UNIVERSITÀ DI CATANIA

LIVIA SALVINI
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Novembre-Dicembre
2020

edicolaprofessionale.com/DPT



Wolters Kluwer

GLI ASPETTI PROBLEMATICI DELLA NORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE

Sintesi: La disciplina dell'esecuzione delle sentenze tributarie è stata revisionata dalla mini-riforma del processo tributario del 2015 (d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), con la quale il legislatore delegato, in attuazione della direttiva della legge delega che prevedeva l'estensione a tutte le parti in causa "dell'immediata esecutorietà" delle sentenze delle commissioni tributarie, è intervenuto in modo piuttosto incisivo sul d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il processo tributario, introducendo un nuovo articolo, il *67-bis*, ritoccando l'art. 68, riscrivendo completamente l'art. 69, abrogando l'art. *69-bis*, infine rivendendo in alcuni punti l'art. 70. L'articolo si sofferma, anche alla luce dei contributi offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza intervenuta nei primi anni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sugli aspetti problematici del regime dell'esecuzione delle sentenze tributarie, risolti solo in parte dalla mini-riforma del processo tributario del 2015, in particolare: l'errata e inutile introduzione dell'articolo *67-bis* del d.lgs. n. 546 del 1992, la disciplina della riscossione dopo la sentenza (o l'ordinanza) di cassazione con rinvio, la previsione del rimedio dell'ottemperanza in caso di mancata restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza del giudizio, la garanzia per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente e la decisione dei giudizi di ottemperanza in composizione monocratica.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L'errata e inutile introduzione dell'art. *67-bis* del d.lgs. n. 546 del 1992. – 3. La riscossione dopo la sentenza (o l'ordinanza) di cassazione con rinvio. – 4. La previsione del rimedio dell'ottemperanza in caso di mancata restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza del giudizio. – 5. La garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente. – 6. I giudizi di ottemperanza decisi in composizione monocratica. – 7. Considerazioni conclusive.

1. – *Considerazioni introduttive*

Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, emanato in forza della delega attribuita dall'art. 10 della l. 11 marzo 2014, n. 23, ha revisionato in non pochi punti la normativa sul processo tributario; in particolare, con riguardo all'esecuzione delle sentenze tributarie, la legge delega prevedeva l'estensione a tutte le parti in causa "dell'immediata esecutorietà" delle sentenze delle commissioni tributarie⁽¹⁾ e in attuazione di tale direttiva il legislatore delegato è intervenuto in modo piuttosto incisivo sul d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il processo tributario, introducendo un nuovo articolo, il *67-bis*, ritoccando l'art. 68, riscrivendo completamen-

⁽¹⁾ Art. 10, 1° comma, lett. *b*), n. 10, della l. n. 23 del 2014, che a parere di C. Glendi, *Fermenti legislativi processualtributaristici: legge delega e direttive sul rito*, in *Corr. trib.*, 2015, 504, rappresenta la direttiva della legge delega che "è forse, fra tutte, quella tecnicamente meglio espressa e di più forte impatto innovativo".